

RISTRUTTURAZIONE DEBITI  
DEL CONSUMATORE

23/2024

17/2024

18/2024



**TRIBUNALE**  
**DI TORRE ANNUNZIATA**

\*

**SENTENZA**

\*

**IL GIUDICE**

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 21 maggio 2024, così provvede:

- letta l'istanza formulata depositata da [REDACTED] [REDACTED] coniugi con 2 figli in regime di comunione dei beni (tra cui l'immobile destinato a residenza familiare, stimato in ca € 75mila), per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore i quali affermano di essere titolari di trattamento previdenziale nonché di altra pensione di invalidità, rappresentando una situazione debitoria pari a ca € 137mila (incancrenita dalla invalidità di cui uno dei coniugi è affetto e dalla patologia cardiaca di cui l'altro è parimenti vittima), aggravata dalla concessione di finanziamenti senza alcuna valutazione del merito creditizio, cui destinare parte del proprio reddito (ca € 666mensili, dedotto il cd "minimo vitale" stimato in ca € 1.250,00 mensili) al fine di soddisfare integralmente i creditori privilegiati nonché nella misura falciata del 60%, i residui chirografari, per complessivi € 72mila (superiore alla prospettiva liquidatoria), per un periodo di 9 anni (equivalenti a 108 rate)

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC (avv. Vanacore)



*Tribunale di Terre Annunziata - sezione fallimentare*


---

Tutto ciò premesso, la domanda è accolta.

La documentazione prodotta è completa, per cui risultano soddisfatti i requisiti formali della proposta di cui all'art. 67 CCII (documenti allegati), ivi compresa la relazione (una volta definita particolareggiata) dell'OCC sulle cause di indebitamento e la diligenza spiegata dal debitore nella contrazione della situazione debitoria oltre che il giudizio da questi espresso sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda contenendo tutte le informazioni di cui all'art. 68 CCII. Il ricorrente, inoltre, ha dichiarato di non essersi già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o di aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Nè appare seriamente predicabile alcun dolo/colpa grave o mala fede nell'assunzione della situazione debitoria e, dunque, alcuna colpevole assunzione di obbligazioni. Infatti, gli eventi dedotti, costituiti dalla perdita del lavoro di uno dei coniuge unitamente alle spese per il patrimonio di uno dei figli, hanno costituito fattori sopravvenuti ed imprevedibili, scatenanti la situazione di crisi che ha condotto al sovraindebitamento.

Circa l'omessa valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 *bis* TUB (secondo cui, come noto, "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*") con l'inevitabile precipitato della preclusione a proporre opposizione/reclamo avverso il decreto di omologazione in virtù della sanzione sancita dall'art 69 CCI (già art. 12 *bis* legge 3/2012), si osservi come i continui finanziamenti, erogati soprattutto nel periodo 2017/2020,



*Tribunale di Torre Annunziata - sezione fallimentare*

hanno completamente pretermesso ogni valutazione del merito creditizio stante le gravose rate incidenti su di un reddito di poco superiore al cd "minimo vitale" che avrebbe dovuto indurre gli intermediari finanziari a maggiore prudenza nella concessione di credito.

Circa il grado di soddisfacimento dei creditori, ai medesimi viene offerta una percentuale di soddisfacimento della pretesa non inferiore al presumibile valore di cui all'alternativa liquidatoria che nulla aggiungerebbe al piano stante l'assenza di cespiti patrimoniali ulteriori rispetto alla casa di abitazione (sul punto, si condividono le valutazioni effettuate dall'OCC ed il giudizio comparatistico con lo scenario alternativo).

Il piano non presenta nemmeno vizi circa la fattibilità, anche sotto un profilo economico degli impegni economici assunti dalle parti, professionisti medici titolari di retribuzioni adeguate agli impegni assunti, anche nel lungo periodo (es. la busta paga allegata al piano depone per un giudizio favorevole alla non manifesta fattibilità del piano, sotto un profilo economico).

**P.Q.M.**

omologa l'accordo di ristrutturazione del debito, come in premessa

**MANDA**

alla cancelleria per gli adempimenti di rito (comunicazione all'OCC, che procederà alla comunicazione ai creditori e al ricorrente).

Torre Annunziata, 11 giugno 2024

**Il giudice**



*Tribunale di Torre Annunziata - sezione fallimentare*

*Dott. Amleto Pisapia*

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

25 GIU 2024

DEPOSITATO IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Loris Nastro*

